



COMUNE DI MARSCIANO

(Provincia di Perugia)

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE

(Urbana e Rurale)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. - 1 Autorizzazioni e comunicazioni previste dal regolamento

CAPO II – AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI OCCUPAZIONE DI SUOLO E PASSI CARRABILI

Art. - 2 Autorizzazioni e Concessioni

Art. - 3 Carico e scarico delle merci

Art.- 4 Rottami e detriti

Art. - 5 Collocazione di tavoli sedie ombrelloni e piante ornamentali sull'area pubblica.

Art. – 6 Tende aggettanti

Art. – 7 Mostre e vetrine

Art. – 8 Esposizione ed attività all'esterno dei negozi e locali di lavorazione

Art. – 9 Palchi, pedane tribune

Art. – 10 Giochi sul suolo pubblico o ad uso pubblico

CAPO III – INTERVENTI SUL SUOLO E SOTTOSUOLO DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. – 11 Ambito di applicazione

Art. – 12 Apertura di cantieri stradali

Art. – 13 Procedura d'Urgenza

Art. – 14 Conferenza dei servizi

Art. – 15 Esecuzione dei lavori

Art. – 16 Cauzione

Art. – 17 Responsabilità

CAPO IV PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

Art. – 18 Divieto di esposizione

Art. – 19 Uso dei cassonetti

Art. – 20 Raccolta differenziata

Art. – 21 Pulizia degli spazi pubblici o aperti al pubblico

Art. – 22 Sgombro della neve sulla pubblica via

Art. – 23 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su area pubblica

CAPO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANIMALI

Art. – 24 Disposizioni riguardanti gli animali in genere

Art. – 25 Cani

Art. – 26 Salute e tutela dei diritti degli animali

CAPO VI DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. – 27 Manutenzione degli edifici, dei terreni adiacenti le strade

Art. – 28 Collocazione manifesti – cartelli - impianti pubblicitari a carattere Temporaneo

Art. – 29 Caduta di acqua su area pubblica

Art. – 30 Spolveramento di panni e tappeti

Art. – 31 Viali, giardini pubblici ed altre aree a verde pubblico

Art. – 32 Installazione di antenne paraboliche

CAPO VII QUIETE PUBBLICA

- Art. – 33 Disposizioni generali
- Art. – 34 Suono di campane e di orologi

CAPO VIII SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. – 35 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. – 36 Accensione di fuochi ed altre disposizioni antincendio
- Art. – 37 Lavori di edilizia
- Art. – 38 Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. – 39 Uso degli ascensori pubblici
- Art. – 40 Uso delle Piste Ciclabili
- Art. – 41 Cortei e processioni
- Art. – 42 Bagni dei Pubblici Esercizi e simili
- Art. – 43 Accattonaggio molesto, attività di lavavetri e similari

CAPO IX POLIZIA RURALE

- Art. – 44 Spandimento nei campi del concime organico degli allevamenti
- Art. – 45 Costruzioni rurali
- Art. – 46 Strade vicinali
- Art. – 47 Coltivazione dei fondi
- Art. – 48 Trattamenti con presidi sanitari

CAPO X SANZIONI

- Art. – 49 Accertamento delle violazioni e Sanzioni
- Art. – 50 Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio
- Art. - 51 Sequestro e custodia di cose
- Art. - 52 Entrata in vigore

CAPO I

Disposizioni Generali

1. Il presente Regolamento di polizia urbana e rurale in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con lo Statuto della Città di Marsciano, disciplina i comportamenti e le attività della comunità cittadina aventi rilevanza pubblica al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutela ed elevare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Le norme del presente Regolamento relative agli spazi e luoghi pubblici si applicano anche agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso o comunque aperti al pubblico nei quali, ai fini di vigilanza è consentito l'accesso della Polizia Municipale e degli altri organi di vigilanza.
3. Le disposizioni del presente Regolamento hanno natura suppletiva e si applicano in assenza di specifiche norme contenute in fonti superiori o in altri specifici regolamenti comunali.

Art. 1

(Autorizzazioni e comunicazioni previste dal regolamento)

1. fatte salve le disposizioni di Legge o di altri regolamenti comunali, le attività del presente regolamento sono:
 - a) soggette ad autorizzazione, nei casi in cui è espressamente prevista;
 - b) soggette a sola previa comunicazione scritta nei casi in cui è espressamente prevista;
 - c) soggette a semplice preavviso verbale, nei casi in cui è espressamente previsto;
 - d) liberamente svolte nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento se per esse non è da quest'ultimo prevista necessità di autorizzazione, comunicazione o preavviso.
2. Salvo diversa regolamentazione eventualmente prevista da altri regolamenti comunali di settore o stabilita dalle norme del presente Regolamento:
 - a) le autorizzazioni sono richieste almeno otto giorni prima dalla data di inizio delle operazioni o delle attività che si intendono intraprendere e sono rilasciate personalmente al richiedente;
 - b) le comunicazioni sono effettuate per iscritto almeno otto giorni prima del momento previsto per l'inizio delle operazioni e delle attività;
 - c) il preavviso verbale è dato almeno tre giorni prima del momento per l'inizio delle operazioni e delle attività.
3. L'eventuale diniego o l'imposizione di prescrizioni, condizioni, limitazioni e cautele è comunicato all'interessato non oltre il giorno precedente quello in cui le operazioni o le attività debbano aver luogo.
4. Le richieste di autorizzazione, le comunicazioni ed i preavvisi debbono contenere:
 - a) Le generalità del richiedente
 - b) Il luogo in cui si effettua l'attività
 - c) La data e la durata dell'attività
 - d) La descrizione dell'attività
 - e) Le precauzioni adottate
 - f) Le certificazioni relative ad eventuali impianti o strutture allestite.

5. Nel caso di necessità ed urgenza in cui il richiedente si trovi nell'impossibilità di seguire la procedura ordinaria di cui ai commi precedenti, può, eccezionalmente e sotto la propria responsabilità e ferma l'applicazione di sanzioni in caso di assenza dei presupposti, dare corso alle attività normalmente soggette ad autorizzazione, comunicazione o preavviso, previo invio di sola comunicazione scritta anche a mezzo fax seguito da comunicazione telefonica alla Polizia Locale.
6. Le autorizzazioni sono rilasciate fatti salvi i diritti dei terzi, e qualora vi sia possibilità che da queste derivino danni a beni pubblici, può essere richiesto versamento di apposita cauzione.
7. Il richiedente ha comunque l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle attività, opere ed occupazioni assentite e di ripristino dello stato originario dei luoghi e delle cose.
8. Per motivi di pubblico interesse, il responsabile del Settore può subordinare la prosecuzione dell'attività autorizzata al rispetto di nuove prescrizioni, limitazioni o condizioni.
9. In caso di inosservanza dell'obbligo di fare, l'Autorità Comunale può provvedere direttamente salvo rivalsa della spesa ed eventuale applicazione di sanzioni ove ne ricorrano i presupposti.
10. Il personale della Polizia Municipale può emanare disposizioni attuative, integrative temporanee sul posto anche verbali.

CAPO II

(Autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico o passo carrabile)

Art. 2

(Autorizzazioni e Concessioni)

1. Le concessioni per l'occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico, sono rilasciate nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento edilizio e dal vigente regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. In caso di intralcio alla circolazione, nei giorni e luoghi ove si svolgono sagre, mostre mercati, cerimonie o manifestazioni di pubblico interesse, le autorizzazioni possono essere sospese.
3. Nella ipotesi di cui al comma 2, i titolari di autorizzazioni e concessioni per l'occupazione del suolo pubblico o passo carrabile, sono tenuti a liberare il suolo da qualsiasi ingombro non appena la Polizia Locale ne faccia richiesta anche verbale.

Art. 3

(Carico e scarico delle Merci)

1. Le operazioni di carico e scarico di merci o altri materiali su suolo pubblico debbono avvenire senza intralcio o pericolo per la circolazione, qualora la durata superi 1 ora, è necessaria la comunicazione all'Ufficio Polizia Locale.
2. Qualora le operazioni di carico e scarico implicino intralcio o pericolo per la circolazione, le stesse sono sottoposte ad autorizzazione.
3. Le operazioni di carico e scarico debbono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi al termine.

Art. 4
(Rottami e detriti)

1. E' vietato abbandonare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nelle isole ecologiche predisposte dall'Amministrazione Comunale.

Art.5
(Collocazione di tavoli, sedie, ombrelloni e piante ornamentali sull'area pubblica)

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, ombrelloni, piante ornamentali e simili, davanti ad esercizi commerciali, pubblici esercizi, laboratori e botteghe artigianali e simili può essere concessa, in conformità al Codice della Strada e al Regolamento per la tassa sulle occupazioni di suolo pubblico.
2. Le piante ornamentali o fiori di fioriere, debbono essere sempre verdi o mantenute fresche ed in buona salute. E' fatto obbligo di immediata rimozione di fiori o piante secche, ingiallite o malate.
3. In conformità alle norme ai criteri e regole per la realizzazione di insegne, vetrine, targhe ed altri apparati connessi ad esercizi commerciali, artigianali e professionali nei centri storici di Marsciano e Frazioni, le eventuali attrezzature dovranno essere realizzate in materiali compatibili con il contesto urbanistico (cotto, ferro ecc)

Art. 6
(Tende aggettanti)

1. Le tende solari, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio, debbono avere altezza e sporgenza tali da non costituire intralcio alla circolazione veicolare o pedonale o pericolo per la pubblica incolumità.
2. Le tende debbono essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, la segnaletica stradale verticale, le pubbliche affissioni e qualsiasi altro manufatto destinato alla pubblica visibilità.

Art. 7
(Mostre e vetrine)

1. Per l'installazione di mostre e vetrine, è necessaria la preventiva autorizzazione.
2. Fatti salvi i divieti previsti dal Codice della Strada è vietato installare mostre o vetrine:
 - a) qualora non esista marciapiede o lo stesso sia inferiore a 80 centimetri, salvo deroghe motivate concesse dalla polizia municipale.
 - b) qualora abbiano una sporgenza superiore a 30 cm.
3. Qualora opere stradali rendano necessaria la rimozione di mostre o vetrine o altri oggetti occupanti il suolo pubblico, questa come la ricollocazione dovrà avvenire a cura e spese del titolare adeguandola alle modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano viabile.

Art. 8

(Esposizione ed attività all'esterno dei negozi e locali di lavorazione)

1. All'esterno dei negozi e dei locali di lavorazione è permessa, al di fuori di vetrine o mostre, l'esposizione in orario di apertura di una campionatura di articoli venduti o prodotti.
2. L'esposizione è ammessa sui lati dell'ingresso, aventi ciascuno larghezza massima di ml. 1 e altezza massima di ml. 1,90 purchè in ogni caso avvenga:
 - a) nel rispetto del Regolamento di Igiene e di occupazione del suolo pubblico;
 - b) senza intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
3. Le rivendite di giornali, possono esporre locandine civetta dei giornali quotidiani su supporti appoggiati al suolo.
4. E' consentito agli esercizi di frutta e verdura di esporre all'esterno del negozio cassette ad una altezza dal suolo di almeno 50 cm.
5. Tutte le esposizioni non debbono intralciare il transito pedonale e non debbono sovrapporsi ad altre.

Art. 9

(Palchi, pedane tribune)

1. La collocazione di palchi, pedane, tribune, necessita di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
2. Qualora le strutture di cui al comma 1, siano destinate a feste o sagre, spettacoli ecc. lo svolgimento di queste è subordinato al rilascio della Licenza ai sensi del TULPS.

Art. 10

(Giochi sul suolo pubblico o ad uso pubblico)

1. E' vietato sulle aree pubbliche o di uso pubblico aperte alla circolazione veicolare e/o pedonale il gioco del pallone, calcetto, pallavolo, bocce e similari nonchè l'utilizzo di skate-board e qualsiasi gioco con oggetti o con animali che implichi l'uso dell'area medesima.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è vietato lanciare o gettare, anche solo per gioco, pietre, liquidi, schiume polveri o altro materiale comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose.
3. In occasione del Carnevale è tollerato, esclusivamente tra coloro che partecipano ai giochi o festeggiamenti e siano palesemente consentiti, l'uso di schiume innocue omologate a fini di gioco dalla vigente normativa, fatta salva l'eventuale responsabilità di chi né fa uso per danni a persone o cose.
4. E' tassativamente vietato il lancio di uova o altro materiale in occasione di feste, sagre e simili e, in particolare durante la sfilata di S. Simino del martedì Grasso.

CAPO III
Interventi sul suolo e sottosuolo di proprietà comunale

Art. 11
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano agli interventi sul suolo e sul sottosuolo di proprietà comunale o comunque soggetto a servitù pubblica, nonché all'apertura dei cantieri stradali.
2. Per gli aspetti sanzionatori si applicano, ricorrendone i presupposti, le disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e, in via residuale le sanzioni previste dal presente regolamento per le fattispecie non previste da norme superiori.

Art. 12
(Apertura di cantieri stradali)

1. L'apertura di cantieri stradali per l'esecuzione di lavori sul suolo e sul sottosuolo di proprietà o competenza comunale è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale previo nulla osta dell'Ufficio Polizia Locale.

Art. 13
(Procedura d'Urgenza)

1. In caso di urgenza, gli interessati possono eseguire interventi ed occupazioni senza preventiva autorizzazione purchè ne diano immediata e preventiva comunicazione anche via fax al Comune assumendosi tutte le responsabilità di legge.
2. In ogni caso l'interessato è obbligato a corrispondere il canone di occupazione del suolo pubblico al termine dei lavori.
3. Se i lavori si protraggono per più di un giorno, l'interessato dovrà richiedere la prescritta autorizzazione.

Art. 14
(Conferenza dei servizi)

1. In caso di opere di particolare entità o complessità da effettuarsi nel suolo o sottosuolo stradale, il Responsabile del Procedimento indice una conferenza dei servizi invitando qualora necessario, le aziende concessionarie dei pubblici servizi richiedenti o comunque interessate al rilascio della autorizzazione e all'esecuzione dei lavori.
2. Alla conferenza dei servizi si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Alla conferenza dei servizi possono partecipare anche soggetti privati interessati.

Art. 15
(Esecuzione dei lavori)

1. I lavori devono essere eseguiti senza intralcio o pericolo per la circolazione stradale e nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite con particolare riguardo al ripristino dello stato dei luoghi.

2. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere collocata e tenuta in perfetta efficienza la prescritta segnaletica ai sensi del Codice della Strada.
3. I lavori devono essere svolti nel termine stabilito nell'autorizzazione e, in caso di ritardo, il richiedente deve presentare domanda di proroga prima della scadenza.

Art. 16
(Cauzione)

1. A garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori e dei ripristini, il richiedente deve prestare idonea cauzione, ove prevista, nelle forme e modalità previste dal vigente regolamento edilizio.

Art. 17
(Responsabilità)

1. Qualora dall'esecuzione dei lavori derivino danni di qualunque natura ai beni di proprietà pubblica o privata, il titolare dell'autorizzazione o l'esecutore è di essi direttamente responsabile ed è tenuto al risarcimento del danno.

CAPO IV
PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

Art. 18
(Divieto di esposizione)

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia penale, di igiene, di rifiuti o Codice della Strada, vietato nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o privati in vista al pubblico:
 - a) esporre alla vista oggetti e materiali che risultino indecorosi o gravemente deteriorati.
 - b) Esporre alla vista scritte disegni immagini o simboli osceni.

Art. 19
(Uso dei cassonetti)

1. Nei cassonetti per la spazzatura devono essere depositati esclusivamente rifiuti solidi urbani; è vietato depositarvi altri materiali soggetti a raccolta differenziata, quali vetro, carta, cartoni, erbacce e sfalci da giardino, materiali inerti e tutti i rifiuti classificati come "pericolosi".
2. I rifiuti da depositare nei cassonetti, debbono essere contenuti in sacchetti ben chiusi così da evitare l'emanazione di cattivi odori o l'imbrattamento del cassonetto.
3. E' vietato spostare i cassonetti dall'ubicazione loro assegnata dal Comune in accordo con la SIA spa.
4. E' vietato depositare rifiuti sopra o fuori dal cassonetto; qualora l'utente trovi il cassonetto colmo è tenuto a far uso di altro cassonetto nelle vicinanze.
5. I rifiuti ingombranti di qualsiasi materiale, quali carcasse di elettrodomestici, mobili, divani, seggiole ecc. debbono essere conferiti alle apposite "Isole Ecologiche" come pure e rifiuti ferrosi.

Art. 20
(Raccolta differenziata)

1. Nei contenitori per la raccolta differenziata messi a disposizione dal Comune o dalla Ditta in convenzione, gli utenti sono tenuti a depositare tutti e soli i materiali in essi espressamente specificati, con divieto di deposito sopra o nelle adiacenze del contenitore.
2. I materiali vetrosi debbono essere depositati negli appositi contenitori, quelli particolarmente ingombranti debbono essere smaltiti presso le isole ecologiche di Marsciano e Olmeto.
3. I materiali cartacei debbono essere immessi negli appositi contenitori, con esclusione degli involucri cartacei sporchi o abbinati ad altri materiali che possono essere depositati nei cassonetti ordinari.
4. I rifiuti organici, debbono essere depositati negli appositi contenitori.
5. I cartoni da imballaggio provenienti da attività commerciali e produttive, debbono essere a cura del produttore, accuratamente piegati, depurati da qualsiasi altro materiale diverso dal cartone e depositato negli appositi contenitori per il cartone o tenuti a disposizione della Ditta in convenzione per il ritiro.
6. I residui verdi derivanti dalle operazioni di rasatura dei prati, tosatura delle siepi, patate e simili, se in quantità modeste vanno depositati negli appositi contenitori per i rifiuti organici, se in quantità rilevanti, vanno depositati presso le isole ecologiche di Marsciano e Olmeto e quant'altre disposte dall'Amministrazione Comunale.

Art. 21
(Pulizia degli spazi pubblici o aperti al pubblico)

1. I titolari di attività economiche che utilizzano strutture su area pubblica, debbono vigilare affinché i propri collaboratori, dipendenti, avventori e clienti non gettino o lascino cadere al suolo carte, involucri, lattine residui o rifiuti di qualsiasi genere.
2. Gli operatori commerciali ambulanti, titolari di concessione e non, che operano nel territorio comunale, sono tenuti a raccogliere ogni rifiuto presente sull'area pubblica, di uso pubblico o posteggio in concessione per lo svolgimento dell'attività, prima dell'abbandono dello stesso.

Art. 22
(Sgombro della neve sulla pubblica via)

1. Qualora, in caso di impossibilità di intervento dei mezzi comunali, la Polizia Municipale ne faccia espressa richiesta, i responsabili di condominio in presenza di organizzazione di condominio, ovvero i singoli proprietari, conduttori o aventi ad altro titolo la disponibilità di immobili, hanno l'obbligo di sgombrare sollecitamente la neve depositata sui marciapiede che fronteggiano gli immobili.

Art. 23

(Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su area pubblica)

1. E' proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico:
 - a) lavare veicoli di qualsiasi genere, carri e simili sia con acqua potabile sia non potabile.
 - b) Le operazioni di cui al punto a), poste in essere in aree private, debbono essere svolte in modo tale da evitare che l'acqua utilizzata raggiunga e scorra sulla pubblica via.
 - c) L'esercizio dell'attività di riparazione, installazione e quant'altro salvo nei casi di forza maggiore.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANIMALI

Art.24

(Disposizioni riguardanti gli animali in genere)

1. E' vietato compiere qualsiasi operazione di pulizia degli animali su suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. E' fatto obbligo a chiunque detenga animali di custodirli in luoghi provvisti di apposita recinzione che, in relazione alle dimensioni, le caratteristiche e l'indole animale, ne impedisca la fuoriuscita in luogo pubblico.
3. E' fatto obbligo a chi conduce animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico di provvedere alla immediata rimozione degli eventuali escrementi prodotti.
4. E' vietato:
 - a) lasciare i propri animali liberi ed incustoditi.
 - b) alimentare piccioni terraioli.
 - c) Introdurre o far sostare cani o gatti o altri animali in esercizi commerciali e pubblici esercizi di qualsiasi tipo, in musei, mostre luoghi di cura e di culto.
5. E' fatto obbligo al proprietario o chiunque abbia la disponibilità di immobili anche disabitati di salvaguardare il decoro e l'aspetto igienico sanitario riferito anche alla presenza di piccioni provvedendo ove del caso a porre in essere attività tese ad impedire l'accesso ai volatili.
6. E' fatto obbligo ai proprietari o conduttori di immobili di mantenere gli stessi liberi da topi, scarafaggi, parassiti ed altri animali nocivi in genere.

Art. 25

(Cani)

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni legislative specifiche, in materia di pericolosità dei cani, di custodia, maltrattamento e abbandono degli stessi, è fatto obbligo ai conduttori di cani, su suolo pubblico o aperto al pubblico:
 - a) di condurli al guinzaglio;
 - b) di munirli di museruola, se di grossa taglia o di indole aggressiva
 - c) di rimuovere ogni escremento sul suolo pubblico o aperto al pubblico mediante paletta ed apposito contenitore o altro mezzo idoneo che il conduttore deve portare con se ed esibire alla autorità di vigilanza;

2. E' vietato condurre cani:
 - d) nei giardini pubblici attrezzati, parchi ed aree attrezzate per il picnic;
 - e) sulle piste ciclabile;
 - f) lasciare cani o altri animali vagare liberamente sulla pubblica via.
2. E' fatto obbligo ai proprietari dei cani che emettano abbai, latrati, guaiti e simili in modo da arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica, di porre in essere tutte le cautele per eliminare il disturbo e se necessarie di allontanarli.
3. E' fatto obbligo, ai proprietari di dotare il cane di tatuaggio o microcip secondo le vigenti disposizioni sanitarie.

Art. 26

(Salute e tutela dei diritti degli animali)

1. Chi detiene un animale, o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettarne i diritti. Dovrà verificare periodicamente il suo stato di salute e alimentarlo con una dieta adatta a soddisfare le necessità della specie e razza cui appartiene.
2. A tutti gli animali dovrà essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie esigenze fondamentali in relazione alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali e, in relazione agli spazi anche al fine di consentire lo svolgimento di movimenti di locomozione tipici della specie.
3. E' vietato detenere animali in spazi angusti e/o privi di acqua o di cibo necessario o esposti a rigori tali da nuocere alla loro salute.
4. E' vietato detenere cani o altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali. La cuccia dovrà essere chiusa su tre lati, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabile e rialzata da terra.
5. I recinti per la custodia abituale dei cani devono avere una superficie non inferiore a 2 (due) mq per cani di piccola taglia, a 4 (quattro) mq per cani di media taglia e 9 (nove) mq per cani di grossa taglia. Tali superfici calcolate per un solo cane, sono aumentate di 1/3 per ogni cane aggiunto.
6. E' fatto assoluto divieto di detenere cani a catena fissa di lunghezza inferiore a ml. 3. La catena può avere una lunghezza di ml. 2 qualora possa scorrere su un di un cavo aereo della lunghezza di almeno ml. 3 e di altezza di 1,5 ml al fine di permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato.
7. La detenzione di cani di grossa taglia, da guardia o comunque di razza o indole aggressiva e, in ogni caso, del tipo di Pitbull, Rotweiler e Dobermann, deve avvenire in recinti di metallo alti almeno 2,50 ml, particolarmente robusti e con reti a maglie fitte che impediscano ogni possibilità di mordere.
8. I cani pastore, adibiti alla vigilanza delle greggi e, per tal motivo non legati, debbono essere tenuti sotto stretta e diretta sorveglianza da parte del proprietario così da non creare alcun pericolo all'incolumità delle persone.
9. Le voliere degli uccelli, salvo esigenze sanitarie, devono avere le seguenti dimensioni minime: fino a tre animali adulti la dimensione maggiore della gabbia deve essere cinque volte superiore alla misura dell'apertura alare dell'uccello più grande. Le altre due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima. Se vengono tenuti in gabbia più di 3 animali le misure minime vengono in rapporto aumentate.
10. E' vietato custodire pesci in acqua insufficiente, povera di ossigeno e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie. La lunghezza minima del contenitore deve essere cinque volte superiore alla lunghezza del corpo

- dell'animale più grande, le restanti due non possono essere inferiori alla metà della prima. Oltre tre animali le misure vanno proporzionalmente aumentate.
11. E' vietata l'esposizione continuativa di animali nelle vetrine dei negozi ad esclusione degli acquari.
 12. E' vietata ogni forma di accattonaggio con l'utilizzo di animali gravidi o di cuccioli.
 13. E' vietato trasportare animali da compagnia in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze e danni fisici o ammassati gli uni sugli altri.
 14. E' fatto assoluto divieto di detenere, allevare per il commercio e/o commerciare animali esotici (felini, rettili, scimmie ecc.) cioè animali viventi stabilmente in stato naturale di libertà nei territori dei Paesi di origine, senza aver ottemperato alle disposizioni esistenti in applicazione della Convenzione di Washington e ai Regolamenti Comunitari in materia.
 15. E' fatta salva qualsiasi disposizione emanata dall'autorità sanitaria riferita alla tutela della salute pubblica in rapporto alla presenza di animali.

CAPO VI DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 27

(Manutenzione degli edifici, dei terreni adiacenti le strade)

2. In conformità al regolamento Edilizio vigente, i proprietari degli immobili hanno l'obbligo di provvedere alla loro manutenzione e tenuta in condizioni di igiene e sicurezza, in particolare i proprietari debbono:
 - a) mantenere in buono stato le porte, gli infissi prospiciente la pubblica via, gli androni, le scale le inferriate e le recinzioni dei giardini.
 - b) Mantenere in buono stato l'intonaco delle facciate e dei terrazzi prospicienti la pubblica via, ferma restando la facoltà del Sindaco di emettere provvedimenti per ragioni di igiene e sicurezza pubblica.
4. E' fatto obbligo ai proprietari o conduttori degli immobili prospicienti la pubblica via di verificare costantemente la presenza di parti pericolanti quali tegole gronde ecc.
5. I vasi di fiori, gabbie di uccelli ed altri manufatti sporgenti, debbono essere assicurati saldamente all'edificio e porre in essere tutti gli accorgimenti tali da evitare la loro caduta.
6. I proprietari degli immobili sono tenuti a loro cura e spese ad apporre le targhe di numerazione civica conformi ai modelli prescritti dall'Amministrazione Comunale.
7. I titolari di insegne debbono mantenere le stesse in buono stato di manutenzione.
8. All'interno dei centri abitati è fatto obbligo ai proprietari o a chi spetti di mantenere gli appezzamenti di terreno, lo spazio privato intorno agli edifici e le aree di pertinenza delle strade, liberi da vegetazione spontanea, immondizie, macerie o altro materiale non utilizzabile.

Art. 28

(Collocazione manifesti – cartelli - impianti pubblicitari a carattere Temporaneo)

1. Fatto salvo il rispetto di norme di Legge e dei Regolamenti Comunali, il collocamento di cartelli, manifesti, striscioni pubblicitari o recanti iscrizioni di qualunque specie, anche luminose comunque a carattere temporaneo, è subordinato all'autorizzazione Comunale, previo parere ove del caso dell'Ente Proprietario della strada.

2. Al fine di reclamizzare manifestazioni organizzate o promosse dall'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee per l'installazione temporanea di impianti pubblicitari, manifesti, in deroga alle distanze previste dal Codice della Strada all'interno dei centri abitati.
3. Al di fuori degli appositi spazi predisposti è vietata l'affissione di qualsiasi mezzo pubblicitario ad esclusione degli spettacoli viaggianti (circhi, mostra di rarità ecc.)
4. E' vietata l'installazione di vetrofanie senza preventiva autorizzazione.
5. E' vietata la pubblicità effettuata **mediante la sosta** dei veicoli di cui all'art. 54 del D. Lgs 285/93 e art. 203 comma 2 lettera q) del DPR 16.12.1992 n. 495 (vele pubblicitarie);
Su detti veicoli in sosta, la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia priva di efficacia.
La sosta prolungata dei veicoli di cui sopra, il cui messaggio pubblicitario sia attivo, integra la fattispecie di impianto pubblicitario fisso, sanzionabile ai sensi del Codice della Strada.
6. E' consentito, in deroga alle disposizioni sopra impartite e nel rispetto del Codice della Strada, collocare un numero massimo di 3 (tre) carrelli o vele pubblicitarie, per un periodo massimo di gg. 15 consecutivi **esclusivamente** in occasione di inaugurazioni di nuove strutture, o eventi di pubblico interesse.

Art. 29

(Caduta di acqua su area pubblica)

1. E' vietato:
 - a) sciorinare, stendere o appendere biancheria o panni nei centri abitati direttamente su area pubblica.
 - b) Innaffiare i vasi di fiori con caduta dell'acqua sull'area pubblica.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire la caduta di acqua dai tetti o dai canali di gronda direttamente sul suolo pubblico, senza dispositivi di incanalamento alla rete di raccolta sotterranea.

Art. 30

(Spolveramento di panni e tappeti)

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti o altri oggetti simili.

Art. 31

(Viali, giardini pubblici ed altre aree a verde pubblico)

1. Nei viali, giardini ed altre aree a verde pubblico è vietato:
 - a) Circolare con veicoli in genere, con cavalli o altri animali.
 - b) Circolare con biciclette, salvo nelle aree in cui ciò sia espressamente consentito.
 - c) Sdraiarsi o dormire sulle aiuole o calpestarle
 - d) Collocare sedie o sdraio sui viali e sulle aiuole dei giardini.
 - e) Danneggiare arredi, attrezzature pubbliche, salire sugli alberi, danneggiare alberi, siepi fiori, piante.
 - f) Gettare rifiuti al suolo, sui prati e nelle fontane.
 - g) Condurre cani ed altri animali.

2. E' vietato gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida o attingere acqua in qualsiasi modo o per qualsiasi uso.
3. E' vietato utilizzare l'acqua di vasche, fontane, cannelle pubbliche per il lavaggio di veicoli, animali, botti indumenti.
4. E' vietato attingere acqua da cannelle pubbliche mediante tubi o altri sistemi di prelievo continuo o comunque con qualsiasi altro sistema in quantitativi rilevanti.
5. E' vietato bagnarsi nelle fontane o vasche pubbliche.
6. Al fine di contenere il proliferare della "zanzara tigre" , in tutto il periodo estivo in cui è in vigore l'ora legale è vietato lasciare in orti, giardini, cortili ed altri analoghi spazi privati, vasche, fontane ed invasi di acqua stagnante, come tombini, barattoli, lattine, contenitori per vasi da fiore, bacinelle e contenitori in genere non opportunamente coperti che possono favorire l'insediamento di insetti come la "zanzara tigre".
7. Per le finalità di cui al comma precedente, è fatto obbligo a chiunque possieda pneumatici fuori uso di eliminarli ovvero di stocarli, dopo averli svuotati di acqua e di provvedere alla loro disinfestazione settimanale.

Art. 32

(Installazione di antenne paraboliche)

1. Per antenne paraboliche e satellitari si intendono gli apparati tecnologici di ricezione dei programmi radiotelevisivi o di altri servizi via satellite, l'installazione delle stesse è soggetta a comunicazione.
2. Per l'installazione di antenne paraboliche in edifici di pregio o sottoposti a vincolo storico, artistico e ambientale, è necessario parere preventivo della Soprintendenza.
3. Le antenne paraboliche non possono avere diametro superiore a 150 centimetri.
4. Le antenne paraboliche possono essere installate esclusivamente sul tetto e comunque non debbono essere visibili dalla pubblica via, così come i relativi cavi di connessione e collegamento.
5. In presenza di esigenze particolari, documentate dal tecnico installatore o dal progettista d'impianto, l'installazione di antenne può essere consentita dall'Ufficio Tecnico Comunale, in parziale deroga a quanto sopra disposto, su istanza dell'interessato.

CAPO VII

QUIETE PUBBLICA

Art. 33

(Disposizioni generali)

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della quiete pubblica, viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.
2. Ai fini del presente capo, per periodo di quiete si intende quello compreso:
 - a) tra le ore 24,00 e le ore 07,00 del giorno successivo e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 nel periodo estivo (mesi di maggio-giugno-luglio-agosto e settembre)

- b) tra le ore 23,00 e le ore 07,30 del giorno successivo e dalle ore 13,30 alle ore 15,30 negli altri mesi.
3. Nei giorni festivi il periodo di quiete notturna termina alle ore 09,00 del mattino.
 4. Nel periodo di quiete è vietato a chiunque, nei centri abitati esercitare, arti, mestieri e attività di qualsiasi natura che arrechino comprovato disturbo alla quiete pubblica.

Art. 34

(Suono di campane e di orologi)

1. Il suono delle campane e annessi orologi è proibito dalle ore 22,00 all'alba fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.
2. E' fatto salvo l'uso delle campane in casi di particolari eventi, forza maggiore o cause fortuite.

CAPO VIII

SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 35

(Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili)

1. Salvo quanto consentito dalle norme speciali in materia, è vietato senza autorizzazione dell'autorità competente, detenere nel centro abitato in quantitativi rilevanti e comunque tali da determinare possibilità di incendio o esplosione, materiali esplodenti, infiammabili e combustibili in genere nonché depositi di gas di petrolio liquefatti.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai depositi di legna da ardere per uso domestico.
3. Nei sotterranei di edifici è ammessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato per gli usi domestici o per l'esercizio di attività che necessitano di combustibili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte resistenti al fuoco e non siano direttamente comunicanti con scale di disimpegno di locali di abitazione.
4. E' vietato ammassare nei locali di cui al comma 3, materiali facilmente infiammabili di qualsiasi genere.

Art. 36

(Accensione di fuochi ed altre disposizioni antincendio)

1. E' vietata l'accensione di fuochi:
 - a) nei boschi e nei terreni con essi confinanti ricoperti da vegetazione facilmente infiammabile, a meno di 100 metri dai medesimi.
 - b) a meno di 100 metri dalle abitazioni.
 - c) nei giorni ventosi o siccitosi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla bruciatura dei residui della potatura degli ulivi, condotta in tempi brevi, sotto la sorveglianza diretta e nella massima cautela e a tutti gli altri casi previsti dalla normativa Regionale vigente.

Art. 37
(Lavori di edilizia)

1. Nel caso di lavori edili debbono osservarsi le seguenti prescrizioni:
 - a) durante la notte deve tenersi acceso ed affisso alle impalcature uno o più lumi di colore rosso, come previsto dal Codice della Strada.
 - b) Il ponte di lavoro dovrà risultare cinto in modo da impedire che possa cadere qualsiasi materiale.
 - c) è fatto divieto di gettare materiale da demolizione e simili, senza adottare le apposite canalizzazioni.
 - d) è fatto divieto di produrre ed emettere sostanze polverose.
2. I lavori di sabbiatura degli edifici, debbono essere preventivamente comunicati al Comando di Polizia Municipale che impartirà le opportune prescrizioni.

Art. 38
(Ripari ai pozzi, cisterne e simili)

1. I pozzi, le cisterne e simili, debbono essere dotati di parapetti e sportello di chiusura assicurato con idoneo lucchetto o altri sistemi di protezione tali da impedire la caduta di persone, animali o cose.
2. I laghetti, gli invasi le acque profonde debbono essere adeguatamente recintate al fine di evitare l'accesso a chi non è autorizzato.

Art. 39
(Uso degli ascensori pubblici)

1. fatte salve le norme in materia penale in tema di manomissione e danneggiamenti e le eventuali prescrizioni specifiche contenute in cartelli o avvisi posti in prossimità degli ascensori pubblici, è fatto in ogni caso divieto a chi se ne serve di:
 - a) premere ripetutamente o senza necessità i pulsanti di richiamo o giocare con essi.
 - b) Imbrattare gli interni con scritte disegni o in qualsiasi altro modo.
 - c) Saltare, dondolarsi o imprimere movimenti agli abitacoli.
 - d) Fermare le porte o mantenere comunque fermo l'ascensore senza necessità.
 - e) Impedire o ostacolare l'ingresso nell'ascensore.
 - f) Portare biciclette all'interno dell'ascensore.

Art. 40
(Uso delle Piste Ciclabili)

1. Per l'uso corretto della pista ciclabile, ubicata all'interno degli impianti sportivi e di altre costruende, sono stabilite le seguenti norme:
 - a) E' consentita nella pista l'attività ciclistica, purchè non agonistica, solo con biciclette. Sono tassativamente esclusi dall'uso della pista ogni tipo di veicolo a motore.
 - b) Chiunque può liberamente circolare nella pista in bicicletta purchè munito di casco e, se minore di anni 12, accompagnato o almeno sorvegliato dai genitori o altro accompagnatore maggiorenne.
 - c) La circolazione deve avvenire in senso orario.
 - d) È vietato l'utilizzo della pista per qualsiasi altro sport che non sia il ciclismo.
 - e) E' vietato collocare sedie, tavoli e qualsiasi altro oggetto sulla pista.

- f) E' vietato introdurre cani o altri animali nella pista ciclabile.
 - g) Sulla pista ciclabile è consentito circolare a piedi purchè ciò avvenga senza ostacolare i ciclisti.
2. L'utilizzo della pista ciclabile è effettuato dal ciclista sotto la sua esclusiva responsabilità; egli risponde verso terzi e verso il Comune per danni a persone o cose.

Art. 41
(Cortei e processioni)

1. Ai fini della sicurezza della circolazione stradale, per lo svolgimento di cortei funebri o processioni religiose, marce raduni, camminate ecc., l'organizzatore è obbligato a farne preventiva comunicazione con congruo anticipo, all'Ufficio di Polizia Municipale che stabilirà eventuali itinerari o impartirà altre prescrizioni del caso.
2. La necessità del servizio di viabilità è stabilita di volta in volta dalla Polizia Municipale.

Art. 42
(Bagni dei Pubblici Esercizi e simili)

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di igiene e sanità, al fine di promuovere una reale cultura dell'accoglienza anche del turista, nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nelle strutture ricettive e di agriturismo, nei locali di pubblico spettacolo, presso gli impianti sportivi è fatto obbligo:
- a) mantenere i bagni in costante stato di pulizia e decoro.
 - b) mantenere serrature e sistemi di chiusura in efficienza.
 - c) provvedere immediatamente alla riparazione di eventuali guasti degli impianti idrici o di illuminazione.
 - d) Mantenere i lavandini dei bagni e degli antibagni costantemente dotati di sapone e di un sistema di asciugamani anche di tipo meccanico, e cestini porta rifiuti.
2. E' vietato danneggiare, imbrattare, gettare materiali di natura non idonea e comunque rendere con qualsiasi sistema inutilizzabili i bagni pubblici.

Art. 43
(Accattonaggio molesto, attività di lavavetri e similari)

1. È vietato chiedere denaro in modo invasivo, ovvero con comportamenti insistenti, molesti od offensivi, oppure ostruendo il libero passaggio, in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché sui mezzi di trasporto pubblico, nei pressi di incroci stradali, parcheggi dei centri commerciali o nelle aree prospicienti gli esercizi commerciali medesimi, nelle vicinanze dei luoghi di culto, cimiteri, teatri, cinema o impianti sportivi.
2. È vietato chiedere danaro in luoghi chiusi o semichiusi e come tali suscettibili di ingenerare uno stato di ansia e di pressione nel soggetto destinatario di richieste.
3. È altresì vietato l'accattonaggio effettuato con la presenza di minori o con lo sfruttamento di animali. L'accattonaggio non è consentito davanti agli ingressi degli esercizi pubblici, e comunque non deve intralciare l'accesso alle abitazioni e non deve causare disturbo ai passanti.
4. È vietato l'esercizio del mestiere di "accompagnatore di carrelli della spesa", in quanto nell'esercizio di tale attività, causino reiterati disturbi ai clienti di

supermercati ed esercizi pubblici, spesso degenerando in veri e propri reati previsti dal codice penale;

5. È vietato rovistare o prelevare indumenti ovvero oggetti dai contenitori di raccolta delle Associazioni umanitarie;
6. È vietato svolgere l'attività di lavavetri o altre attività simili in corrispondenza degli impianti semaforici o degli incroci stradali.
7. È vietato effettuare la vendita di materiale di consumo alle auto in transito o in temporanea sosta negli incroci stradali.
8. Nel caso in cui la pratica di accattonaggio o di lavaggio vetri venga perpetrata in maniera molesta ai danni di donne in evidente stato di gravidanza, sole o accompagnate da minori, di soggetti disabili, di minori non accompagnati da adulti, si applica la sanzione massima prevista dalle normative vigenti.

CAPO IX POLIZIA RURALE

Art. 44

(Spandimento nei campi del concime organico degli allevamenti)

1. Lo spandimento nei campi dei rifiuti organici solidi derivanti dagli allevamenti avicoli, dagli allevamenti di bovini e ovini, deve avvenire nel rispetto di tutte le norme igieniche, ad esso deve immediatamente far seguito l'interramento mediante aratura del terreno tale da evitare ogni contaminazione o emanazione di cattivo odore.
2. Tale attività, è consentita secondo il seguente calendario:
 - a) dal 1° Maggio al 30 Settembre, dalle ore 20,00 alle ore 08,00.
 - b) Dal 1° Ottobre al 30 Aprile dalle ore 17,00 alle ore 11,00 g.s.

Art. 45

(Costruzioni Rurali)

1. Fatte salve le disposizioni urbanistiche e quanto disposto dal Regolamento Edilizio, nella costruzione di ville, strutture di agriturismo, case coloniche, stalle costruzioni e fabbricati rurali in genere, debbono osservarsi le seguenti prescrizioni:
 - a) tutte le costruzioni debbono essere dotate di gronda e gli scarichi d'acqua piovana dei tetti e dei piazzali di pertinenza, debbono essere incanalati o comunque realizzati in modo da impedire che le acque si riversino o danneggino le strade pubbliche.
 - b) sono vietati depositi di spazzatura, rifiuti, detriti e simili nonché accumuli di fertilizzanti naturali, salvo esigenze strettamente temporanee.

Art 46
(Strade vicinali)

1. Le strade vicinali debbono essere costantemente mantenute in stato di percorribilità, con mantenimento delle ripe, taglio di siepi, rami sporgenti e vegetazione spontanea che ostruiscano la visibilità, in particolare nelle curve.
2. Le strade vicinali debbono essere dotate di forme laterali di scolo di dimensioni adeguate ed idonee alla conduzione delle acque superficiali, le stesse debbono essere mantenute costantemente efficienti e liberate da ogni eventuale ostacolo.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei proprietari frontisti o utilizzatori dei fondi laterali.
4. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali è a carico dei proprietari frontisti o utilizzatori dei fondi laterali, il Comune interviene per il 20% della spesa documentata.
5. Qualora si riscontri l'inerzia da parte degli obbligati, provvede il Comune con rivalsa delle spese.
6. Sono fatte salve le disposizioni in materia di consorzi obbligatori.

Art. 47
(Coltivazione dei fondi)

1. Nella coltivazione dei fondi, è fatto obbligo di realizzare solchi per la conduzione delle acque superficiali in maniera tale che le stesse non raggiungano incontrollate o trascininino detriti sulla sede viabile.
2. E' obbligatorio realizzare sui campi a confine con le strade di ogni ordine e grado, ad esclusione delle strade interpoderali, un "solco di guardia" di dimensioni e profondità tali da evitare che l'acqua dei campi tracimi sulla sede stradale.
3. L'aratura dei terreni a confine con le strade di ogni ordine e grado non potrà raggiungere il ciglio stradale, per le manovre dei mezzi agricoli dovrà essere realizzata apposita capezzagna.
4. In presenza di terreni posti a monte delle strade di ogni ordine e grado ed in pendenza verso le stesse, in sede di aratura o semina, gli stessi dovranno essere dotati di solchi trasversali o a spina di pesce atti comunque ad evitare che le acque superficiali dei medesimi terreni si riversino sulla sede stradale.

Art. 48
(Trattamenti con presidi sanitari)

1. I trattamenti con presidi sanitari possono essere effettuati solo:
 - a) da personale in possesso della prescritta qualificazione professionale.
 - b) in assenza di vento, intesa come velocità d'aria inferiore a 2 metri al secondo.
 - c) A distanza di almeno 70 ml dalle abitazioni e almeno 25 ml da colture non destinate ad essere trattate, pozzi d'acqua per uso non potabile, corsi d'acqua superficiali, allevamenti, strade di ogni ordine a grado escluse quelle poderali comunque non classificabili.
 - d) La distribuzione di presidi sanitari a distanze inferiori a quelle indicate nel punto b) sono ammesso solo se effettuate mediante spandimento manuale con pompe o altri mezzi non motorizzati.

- e) Per il trattamento di colture erbacee è possibile utilizzare, nelle fasce di rispetto di cui alle lettere precedenti, anche mezzi motorizzati purchè dotati di barre distributrici aventi pressione di esercizio non superiore a 2 atmosfere.
2. I trattamenti debbono essere effettuati preavvisando della data e dell'ora gli abitanti delle zone limitrofe ai terreni oggetto del trattamento.
 3. E' vietato effettuare trattamenti a distanza inferiore a metri 200 di raggio rispetto al punto di captazione e di derivazione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.
 4. I trattamenti con presidi sanitari devono comunque essere effettuati adottando tutte le misure precauzionali connesse all'uso di tali prodotti, tendenti a limitarne la pericolosità sia per gli operatori che per la popolazione, rispettando altresì le indicazioni inserite nelle etichette dei singoli prodotti.

CAPO X SANZIONI

Art. 49

(Accertamento delle violazioni e sanzioni)

1. L'accertamento delle violazioni contenute nel presente regolamento, spetta agli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria, nonché alla struttura organizzativa di vigilanza della ASL, il Servizio Veterinario, le Guardie Zoofile del WWF e dell'ENPA per la parte relativa alla loro specifica attività.
2. Le violazioni del presente Regolamento si applicano nel rispetto della Legge 24 Novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267, le violazioni alle norme del presente regolamento non indicate nei successivi commi 4 – 5 – 6 - 7, sono punite con la sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
4. Sono punite con la sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 500,00 le seguenti violazioni:
 - Art. 4 (rottami e detriti)
 - Art. 5 (collocazione di tavoli ombrelloni ecc.)
 - Art. 6 (tende aggettanti)
 - Art. 7 (mostre e vetrine)
 - Art. 9 (palchi, pedane)
 - Art. 10 (giochi su suolo pubblico o ad uso pubblico)
 - Art. 15 (esecuzione dei lavori)
 - Art. 18 (divieto di esposizione)
 - Art. 22 (Sgombro della neve sulla pubblica via)
 - Art. 27 (Manutenzione degli edifici, dei terreni adiacenti le strade)
 - Art. 29 (Caduta di acqua su area pubblica)
 - Art. 30 (Spolveramento di pani e tappeti)
 - Art. 42 (Bagni dei pubblici esercizi e simili)

5. Sono punite con la sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 a € 500,00 le seguenti violazioni:
- Art. 19 (Uso dei Cassonetti)
 - Art. 20 (Raccolta differenziata)
 - Art. 21 (Pulizia degli spazi pubblici o aperti al pubblico)
 - Art. 23 (Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su area pubblica)
 - Art. 31 (Viali, giardini ed altre aree a verde pubblico)
 - Art. 33 (Disposizioni generali – Quietè Pubblica)
 - Art. 37 (Lavori di edilizia)
 - Art. 38 (Ripari ai Pozzi, Cisterne e Simili)
 - Art. 39 (Uso degli ascensori pubblici)
 - Art. 40 (Uso delle Piste Ciclabili)
 - Art. 41 (Cortei e processioni)
 - Art. 44 (Spandimento nei campi del concime organico degli allevamenti)
 - Art. 45 (Costruzioni Rurali)
6. Sono punite con la sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 le seguenti violazioni:
- Art. 24 (Disposizioni riguardanti gli animali in genere)
 - Art. 25 (Cani)
 - Art. 26 (Salute e tutela dei diritti degli animali)
 - Art. 28 (Collocazione di insegne, cartelli pubblicitari, iscrizioni targhe)
 - Art. 32 (Installazione di antenne paraboliche)
 - Art. 34 (Suono di Campane e di Orologi)
 - Art. 35 (Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili)
 - Art. 36 (Accensione di fuochi ed altre disposizioni antincendio)
 - Art. 39 (Ripari ai pozzi, cisterne e simili)
 - Art. 43 (Accattonaggio molesto, attività di lavavetri e similari)
 - Art. 46 (Strade vicinali)
 - Art. 47 (Coltivazione dei fondi)
7. Sono punite con la sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da € 70,00 a € 500,00 le seguenti violazioni
- Art. 48 (Trattamenti con presidi sanitari)
7. Le sanzioni previste nel presente Regolamento, non si applicano nel caso in cui la medesima fattispecie sia sanzionata da norma Legislativa Penale o Legge specifica.

Art. 50

(Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio)

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrano gli estremi di Legge, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

Art. 51
(Sequestro e custodia di cose)

1. All'atto dell'accertamento dell'infrazione, nei casi previsti dalla Legge, secondo quanto previsto dalla L. 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, gli accertatori provvedono al sequestro amministrativo.
2. Le cose sequestrate, se non rapidamente deperibili, vengono conservate nella depositaria comunale.
Qualora nei termini previsti non intervenga ricorso amministrativo o lo stesso venga respinto, le cose sequestrate sono confiscate e devolute a fini di beneficenza con determinazione del Responsabile del Servizio.

Art. 52
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Comunale, entra in vigore dopo la pubblicazione per gg. 15 consecutivi all'Albo Pretorio Comunale del provvedimento divenuto esecutivo ai sensi di Legge.
2. Con l'entrata in vigore dello stesso, sono abrogate tutte le disposizioni ed i precedenti Regolamenti che disciplinano la stessa materia o incompatibili con il presente.